REGOLAMENTO (CEE) N. 1978/80 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1980

recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1614/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, recante misure speciali per i semi di soia [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, terzo comma e l'articolo 4,

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1980/1981, occorre fissare il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari di soia ; che, tenuto conto del ritmo di smercio prevedibile per detta campagna, il periodo compreso tra il 1° novembre 1980 e il 31 marzo 1981 può essere considerato come il più rappresentativo ;

considerando che, date le normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno disporre che il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia sia fissato due volte al mese ;

considerando che, per le offerte e le quotazioni prese in considerazione, è opportuno prevedere adattamenti intesi a compensare le eventuali differenze rispetto alla qualità, alle condizioni e al luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo del mercato mondiale ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1724/80 del Consiglio, del 30 giugno 1980, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia raccolti nel 1980 [2], il primo acquirente deve disporre di impianti di magazzinaggio e tenere una contabilità di magazzino ; che, per poter distinguere i semi comunitari da quelli importati, occorre prevedere una contabilità di magazzino separata e locali di magazzinaggio distinti ;

considerando che occorre definire i requisiti ai quali devono conformarsi i contratti conclusi tra i produttori e i primi acquirenti ;

considerando che, ai fini dell'osservanza del prezzo minimo, occorre prevedere che il prezzo di vendita sia espresso in unità di peso e precisare che esso si applica a merce di qualità tipo ; che, allo stesso scopo, occorre indicare le maggiorazioni e le detrazioni applicabili al prezzo di vendita ;

considerando che occorre disporre che gli Stati membri produttori adottino le misure di controllo necessarie per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione ; che detto controllo deve in particolare permettere di verificare l'osservanza del prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1614/79 ed evitare richieste di integrazione ingiustificate ;

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regime d'integrazione, occorre definire le modalità di concessione dell'integrazione stessa ;

considerando che è opportuno stabilire la frequenza minima delle fissazioni dell'integrazione ; che è sufficiente che l'integrazione venga determinata due volte al mese ;

considerando che, per facilitare la corretta gestione del regime d'integrazione, è opportuno che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione taluni dati relativi all'integrazione stessa ;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 1790/76 della Commissione [3] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di soia di origine comunitaria di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1614/79 è compreso tra il 1° novembre 1980 e il 31 marzo 1981.

Articolo 2

1. Nel corso del periodo di cui all'articolo 1, il prezzo del mercato mondiale dei semi di soia è determinato due volte al mese.

2. Tale prezzo è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i 30 giorni successivi alla data della loro constatazione.

---

[1] GU n. L 190 del 28. 7. 1979, pag. 8.
[2] GU n. L 170 del 3. 7. 1980, pag. 1.
[3] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 37.

Articolo 3

1. Nel caso in cui le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardino :

a) una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza da determinarsi ;

b) prodotti consegnati cif per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è modificato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto ad un prodotto consegnato cif Rotterdam ;

c) prodotti consegnati cif Rotterdam, il loro importo è maggiorato per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sono prese in considerazione le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

Articolo 4

1. Il primo acquirente tiene una contabilità di magazzino separata per i semi di soia raccolti nella Comunità e i semi di soia importati ; in detta contabilità devono essere indicati almeno i quantitativi di semi entrati e usciti dai magazzini, il peso netto del prodotto e, per i prodotti raccolti nella Comunità, il tenore di umidità e di impurità.

2. I semi raccolti nella Comunità e quelli importati devono essere immagazzinati in locali differenti.

Articolo 5

Il contratto di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1724/80 è concluso per iscritto.

Esso reca almeno i seguenti elementi informativi :

a) nome, cognome, indirizzo e firma delle parti contraenti ;

b) data di conclusione ;

c) superficie, espressa in ettari e are, su cui verranno raccolti i semi oggetto del contratto ;

d) prezzo da pagare al produttore per unità di peso ;

e) indicazioni che consentano di identificare il terreno in causa ;

f) obbligo per il produttore di consegnare e per il primo acquirente di prendere in consegna la totalità del quantitativo di semi di qualità sana, leale e mercantile che verranno raccolti sulla superficie di cui sopra.

Articolo 6

1. Il prezzo da pagare al produttore è almeno pari al prezzo minimo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1614/79 ed è fissato per merci di qualità tipo.

2. Una maggiorazione o una detrazione è applicata al prezzo di vendita per ogni punto d'umidità e d'impurità in meno o in più rispetto alla qualità tipo.

Dette maggiorazioni e detrazioni specificate nel contratto sono decise dalle parti contraenti.

Articolo 7

I controlli per sondaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1724/80 vertono sul 10 % almeno della totalità delle superfici dichiarate.

Articolo 8

L'organismo competente dello Stato membro produttore verifica, per quanto riguarda il contratto :

a) che il contratto rechi le indicazioni di cui all'articolo 5 ;

b) che il prezzo da pagare al produttore, tenuto conto del disposto dell'articolo 6, sia almeno uguale al prezzo minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1614/79.

Articolo 9

1. Dopo aver effettuato tutti i controlli necessari, l'organismo competente dello Stato membro produttore procede al pagamento dell'integrazione.

2. Il quantitativo di semi di soia che dà diritto all'integrazione è calcolato secondo il metodo definito nell'allegato.

Articolo 10

1. L'integrazione valida durante il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari è fissata in modo d'assicurare la sua applicazione a partire dal primo giorno e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

2. La Commissione comunica agli Stati membri l'importo dell'integrazione da concedere per 100 kg di prodotto non appena detto importo è stato fissato e comunque prima della sua entrata in vigore.

Articolo 11

Qualora la domanda d'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1724/80 è presentata prima del 1° novembre 1980, l'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il 1° novembre 1980.

Articolo 12

1. Non appena designati gli organismi incaricati dell'applicazione delle misure speciali per i semi di soia gli Stati membri produttori ne comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo.

2. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione :

a) entro il 30 settembre 1980, il numero dei contratti depositati e la superficie totale indicata in tali contratti ;

b) entro il 30 aprile 1981, i quantitativi per i quali è stata chiesta l'integrazione ;

c) entro il 30 novembre 1981, i quantitativi per i quali l'integrazione è stata concessa.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, ad intervalli regolari, uno stato ricapitolativo dei dati forniti in conformità dei paragrafi precedenti.

Articolo 13

Il regolamento (CEE) n. 1790/76 è abrogato a decorrere dal 1° novembre 1980.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai semi di soia raccolti nel 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

Metodo di calcolo del peso dei semi di soia

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

i = impurità dei semi il cui peso è da determinare,

h = umidità dei semi il cui peso è da determinare,

i_1 = impurità, h_1 = umidità } della qualità per la quale è fissata l'integrazione,

q = quantitativi di prodotti come tali, espressi in kg, il cui peso modificato è da determinare,

X = peso modificato dei prodotti da prendere in considerazione, espresso in kg.

Nota :

Per il tenore di umidità e di impurità sono considerati soltanto i primi due decimali.